

## **STATUTO ( civile )**

Associazione TENDOPOLI SAN GABRIELE modificato nella Assemblea Straordinaria dei Soci del ventiquattro novembre 2007.

### **TITOLO I**

**(Costituzione Sede - Stemma)**

#### **ARTICOLO 1) - COSTITUZIONE**

E' costituita l'associazione non riconosciuta denominata "TENDOPOLI DI SAN GABRIELE" ONLUS

#### **ARTICOLO 2) - SEDE**

L'Associazione ha sede in Isola del Gran Sasso (TE), presso il Santuario di San Gabriele dell'Addolorata.

#### **ARTICOLO 3) - STEMMA**

L'Associazione adotterà uno Stemma le cui caratteristiche saranno inserite nel Regolamento interno, che conterrà, inoltre, opportune disposizioni per disciplinarne l'uso da parte degli associati.

### **TITOLO II**

**(Scopi - Patrimonio - Entrate)**

#### **ARTICOLO 4) - SCOPI**

**L'Associazione non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità sociale, e si prefige:**

- di svolgere attività di volontariato finalizzate allo sviluppo, sociale e spirituale dei giovani per la costante affermazione della carità cristiana attraverso la testimonianza e le opere in soccorso dei singoli e delle collettività in stato di bisogno.
- di contribuire alla formazione dei giovani mediante l'organizzazione di incontri, dibattiti, meetings, nonché corsi di promozione al volontariato , culturale ed orientamento professionale;
- promuovere l'aggregazione dei giovani al livello parrocchiale ed interparrocchiale con la formazione di gruppi organizzati ( GRUPPI TEND);
- di organizzare annualmente l'incontro denominato "Tendopoli di San Gabriele".

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

**Per il raggiungimento dei suddetti scopi l'Associazione potrà:**

- procedere alla costruzione, acquisto, vendita, permuta, affitto, comodato o acquisizione con modalità diverse, di immobili ritenuti utili e/o necessari allo svolgimento dei propri compiti;
- provvedere all' accensione di mutui con garanzia ipotecaria necessari per il conseguimento degli scopi prefissati;

- svolgere anche l'attività commerciale purchè direttamente connessa e strumentale alla realizzazione del programma sociale.

L'Associazione potrà inoltre collaborare, partecipare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con le quali ritenga utile avere collegamenti.

Nello sforzo costantemente teso al raggiungimento degli enunciati scopi sociali, l'Associazione dovrà operare nel pieno rispetto delle norme giuridiche pertinenti.

Nell'attuazione dei principi associativi dovrà essere tenuto in debito conto ogni suggerimento che dovesse pervenire dalla linea gerarchica della Chiesa Cattolica Apostolica Romana.

Le finalità statutarie non si esauriscono nell'ambito locale o regionale ma si proiettano su tutto il territorio nazionale ed estero.

#### **ARTICOLO 5) - PATRIMONIO**

Il patrimonio è costituito:

- dai beni che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altro bene e/o disponibilità di cui l'Associazione dovesse acquisire il legale possesso.

#### **ARTICOLO 6) - ENTRATE**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) - dalle quote associative e da eventuali offerte;
- b) - dall'eventuale utile derivante dalle iniziative indicate negli scopi sociali dell'Associazione e di cui al suddetto articolo 4;
- c) - da eventuali contributi e sovvenzioni, di qualsiasi natura, erogati da enti locali, nazionali ed internazionali, religiosi e laici.

### **TITOLO III**

#### **(Requisiti dei soci - Categorie di Soci - Modalità di adesione - Recesso - Esclusione)**

#### **ARTICOLO 7) - REQUISITI DEI SOCI**

Presupposto indispensabile per poter aderire all'Associazione è il possesso di sani principi morali e religiosi nonché l'intenzione di perseguire i fini istituzionali dell'Associazione stessa, consacrati nel presente Statuto. A tal fine, tutti gli associati, la cui regola di vita dovrà essere tesa a promuovere lo sviluppo della loro personalità, spirituale, intellettuale e sociale, nella fede e nella vita cristiana, si impegnano:

- a prestare la loro opera a favore dell'Associazione senza dover avanzare pretese o rivendicare diritti di qualsivoglia genere;
- a versare le quote associative annuali (se dovute e se richieste), nelle misure stabilite dal Regolamento;

- a partecipare al raggiungimento degli scopi fondamentali dell'Associazione, senza dover reclamare la restituzione di eventuali elargizioni effettuate;
- a seguire gli insegnamenti della Chiesa Cattolica Apostolica Romana e della gerarchia religiosa.

La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

I soci dispongono di un voto ciascuno, sono ammesse deleghe scritte per l'esercizio del voto, ma ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno voto deliberativo nelle Assemblee e possono rivestire cariche sociali. Hanno altresì diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 8) - CATEGORIE DI SOCI**

*Nell'Associazione sono presenti le seguenti categorie di soci:*

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari.

Qualora esistano motivi di sicurezza, incolumità fisica propria o dei familiari o altre valide ragioni, l'Associazione, fatte salve le esigenze e le prescrizioni imposte dalle norme giuridiche, attuerà tutte quelle cautele necessarie per tutelare l'anonimato dei soci

#### **ARTICOLO 9) - SOCI FONDATORI**

Sono fondatori coloro che si sono fattivamente adoperati per la creazione dell'Associazione e l'hanno legalmente costituita. Pertanto essi si identificano nelle persone- di coloro che sono intervenuti all'atto costitutivo.

#### **ARTICOLO 10) - SOCI ORDINARI**

Sono soci ordinari quelli la cui domanda di ammissione sia stata accettata dagli organi direttivi dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 11) - MODALITA' DI ADESIONE**

Il numero dei soci è illimitato.

Per poter entrare a far parte dell'Associazione quale socio ordinario, occorre essere presentati da almeno un membro del Consiglio Direttivo.

La richiesta di adesione, formalizzata per iscritto, dovrà essere indirizzata, unitamente alla quota associativa (determinata annualmente), al Consiglio Direttivo, che si pronuncerà con giudizio insindacabile. L'accettazione di adesione, ha effetto immediato.

#### **ARTICOLO 12) - RECESSO**

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

La dichiarazione di recesso, indirizzata al Consiglio Direttivo, può essere inoltrata, sia mediante plico raccomandato senza busta, che con consegna diretta delle dimissioni, in duplice esemplare, nelle mani del Presidente il quale ne dovrà annotare la ricezione in calce ad un esemplare che alla parte.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta tre mesi prima .

Il socio receduto volontariamente, potrà essere riammesso, successivamente, unicamente sulla base di apposita istanza (senza la procedura della presentazione). Il Consiglio Direttivo, destinatario della richiesta, dovrà valutare, eventualmente, se nel periodo di assenza, il richiedente abbia perso i requisiti essenziali che ostino alla sua riammissione.

Gli associati receduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, ne hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 13) - ESCLUSIONE**

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'esclusione del socio che adotti un comportamento in palese contrasto con i principi enunciati dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto, tale da arrecare grave pregiudizio all'immagine della Associazione.

Gli associati che siano stati esclusi, non possono ripetere i contributi versati ne hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione .

#### **TITOLO IV**

#### **(Organi dell'Associazione - Assemblee - Consiglio Direttivo, Presidente )**

#### **ARTICOLO 14) – (Organi dell'associazione )**

Gli Organi dell'Associazione sono:

- 1) L'Assemblea Generale dei soci;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente.

#### **ARTICOLO 15 –( Assemblea Generale dei soci )**

L'Assemblea è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari.

Tutti essi hanno diritto al voto ed a partecipare agli organi sociali sempre che risultino in regola con i versamenti delle quote (se dovute) e siano stati ammesse nell'associazione da almeno trenta giorni.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli aderenti. L'Assemblea che può riunirsi anche fuori della sede dell'Associazione - in seduta ordinaria anche all'estero - tra l'altro delibera:

##### **1) in seduta straordinaria:**

- sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- sulle modifiche ed integrazioni dell 'Atto Costitutivo e dello Statuto;

##### **2) in seduta ordinaria:**

- sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo.
- sull'impostazione di programmi futuri;
- sull'approvazione dell'attività svolta;
- sull'approvazione del bilancio e sulla verifica di eventuali rendiconti periodici;

- su qualsiasi altro argomento riservato alla sua competenza.

## **ARTICOLO 16- ( Convocazione e riunione dell'assemblea )**

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno un decimo (1/10) degli associati.

La convocazione sarà fatta a mezzo di lettera da spedirsi ai soci - all'indirizzo risultante dagli atti della Associazione almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione. La seconda convocazione può essere fissata anche per il medesimo giorno, a ora successiva. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta con telegramma da spedire due giorni prima di quello della riunione .

I soci possono eleggere, eccezionalmente e limitatamente per la notifica degli atti e delle comunicazioni che pervengano loro dall'associazione, domicilio presso la segreteria dell'Associazione stessa. In tale evenienza il deposito quivi effettuato, a nome dei soci, costituisce notifica a tutti gli effetti di legge e del presente Statuto.

Il Presidente dovrà consentire la trattazione in Assemblea anche di altri argomenti proposti per iscritto dai soci almeno tre giorni prima della riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente designato.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea per ogni convocazione. Ogni socio può delegare, con volontà espressa di proprio pugno sull'avviso di convocazione, un altro socio per rappresentarlo in Assemblea. Ogni socio ha diritto di parola ed al voto.

Per la regolare costituzione dell'Assemblea in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati. L'assemblea in seconda convocazione delibererà validamente qualunque sia il numero degli intervenuti. Per quanto riguarda le votazioni, si procederà, normalmente, per alzata di mano. Potrà essere proposta, a maggioranza, la votazione a scrutinio segreto per le delibere relative alle elezioni delle cariche sociali. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i , consiglieri non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno raccolte in verbali firmati dal Presidente e dal segretario e saranno trascritti in apposito libro a disposizione dei soci per eventuali consultazioni.

L'Assemblea straordinaria sarà convocata e funzionerà con le stesse modalità dell'Assemblea ordinaria .Essa potrà deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e le modifiche statutarie con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto. Il relativo verbale non sarà necessariamente redatto da un notaio

## **ARTICOLO 17 – (Bilancio preventivo, rendiconto economico e finanziario, rendiconto della raccolta pubblica dei fondi).**

L'esercizio sociale inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

*Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo nell'anno successivo.*

Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Rendiconto Economico e Finanziario dell'esercizio precedente e per la relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile successivo. Il Rendiconto Economico e Finanziario deve restare depositato, a disposizione dei soci, presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione.

Nello stesso termine di Rendiconto Economico e Finanziario deve essere messo a disposizione del Collegio dei Revisori dei conti per l'acquisizione del relativo parere e la sua approvazione.

Qualora vengano effettuate raccolte pubbliche di fondi, il Consiglio Direttivo dovrà redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Le scritture contabili, il Rendiconto Economico e Finanziario ed il rendiconto di cui al comma precedente, devono essere tenuti e conservati ai sensi della normativa in vigore.

I bilanci e i rendiconti, insieme alle relative deliberazioni, sono conservati presso la sede dell'Associazione, a disposizione di coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

A parziale deroga di quanto precede, il Consiglio Direttivo, ogni anno, a proprio insindacabile giudizio, può prorogare la data del 31 marzo e la data del 30 aprile di sessanta giorni e cioè fino al 31 maggio e al 30 giugno rispettivamente per la predisposizione del Rendiconto e la relativa relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, a motivo delle difficoltà di convocazione e riunione degli associati, che potrebbe verificarsi a causa della loro dislocazione geografica.

#### **ARTICOLO 18 –( Consiglio direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal cassiere, dal segretario, e da 2 (due) membri scelti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, compreso quello nominato all'atto della costituzione ed eventualmente integrato successivamente, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti alla scadenza del mandato possono essere rieletti. In caso di dimissioni, di dichiarato o accertato impedimento al prosieguo dell'incarico, del Presidente le sue funzioni verranno cooptate automaticamente dal Vicepresidente.

Nel caso di dimissioni, di dichiarato o accertato impedimento al prosieguo dell'incarico di uno o più degli altri componenti, i dimissionari verranno cooptati nelle funzioni, da uno o più membri del Consiglio con decisione inappellabile del presidente o di chi ne ha le funzioni.

Il Consiglio Direttivo, così composto, rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria dove verranno eletti i sostituti.

Il mandato dei nuovi eletti, avrà la stessa scadenza del consiglio in cui sono stati integrati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; a parità di voti, prevale quello di colui che presiede.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per amministrare l'Associazione, fatti salvi quelli demandati esclusivamente al Presidente o all'Assemblea.

Decide fra l'altro in ordine:

- alla costruzione, acquisto, vendita, permuta, affitto, comodato o acquisizione con modalità diverse di immobili ritenuti utili e/o necessari per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- all'accensione di mutui con garanzia ipotecaria necessari per il conseguimento degli scopi fissati;
- alla predisposizione ed all'aggiornamento, qualora se ne verifichi l'esigenza del Regolamento interno;

- alla determinazione delle quote associative.

Il Consiglio si riunisce, presso la sede dell'Associazione o, altrove, purché in Italia:

- 1) - ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità;
- 2) - quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Consiglio deve essere convocato senza indugio.

### **ARTICOLO 19 –(Presidente)**

Il Presidente è nominato dall'Assemblea ordinaria e dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

In caso di sue dimissioni, di dichiarato o accertato impedimento al prosieguo dell'incarico, le sue funzioni verranno cooptate, automaticamente, dal Vicepresidente fino alla successiva Assemblea ordinaria dove verrà eletto il nuovo Presidente.

Il mandato del nuovo eletto, avrà la stessa scadenza del Consiglio Direttivo in essere.

Al Presidente è attribuito il potere di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- b) assumere il personale dell'Associazione;
- c) rappresentare l'Associazione ad ogni effetto, anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e Cassazione;
- d) nominare avvocati e procuratori alle liti;
- e) accettare, per conto dell'Associazione, contributi ed altre somme da enti pubblici, privati ed associazioni, rilasciandone quietanza liberatoria. Potrà compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato;
- f) stipulare contratti di qualsiasi genere;
- g) stipulare contratti per persone da nominare ed a favore di terzi;
- h) dare le opportune disposizioni per la esecuzione delle deliberazioni prese dagli dall'Associazione;
- i) accendere conti correnti bancari e postali, emettere assegni nei limiti delle somme versate sul conto o nei limiti degli eventuali fidi concessi.

Egli, inoltre, dovrà:

- studiare, predisporre ed elaborare la Pianificazione dell'attività dell'Associazione;
- adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- curare le relazioni con le gerarchie ecclesiastiche, laiche; nonché con altre organizzazioni.

In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice – Presidente.

La firma sociale spetta al Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, al Vice - Presidente .

## **TITOLO V**

### **(Regolamento Interno - Modifiche Atto Costitutivo e Statuto Scioglimento - Devoluzione dei beni)**

I

### **ARTICOLO 20 – (Regolamento interno)**

Per regolare il funzionamento operativo, nonché tecnico - amministrativo dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà predisporre apposito regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo può apportare al Regolamento interno tutte quelle modifiche che di volta in volta si renderanno necessarie per renderlo sempre più funzionale ed aderente alla realtà.

### **ARTICOLO 21 – (Modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto)**

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto; debbono essere proposte dal Consiglio Direttivo alla Assemblea dei soci la quale potrà deliberare con la presenza e le maggioranze di cui all'art. 16.  
Proposte di modifiche possono essere avanzate direttamente da almeno un terzo di soci.

### **ARTICOLO 22 – (Scioglimento)**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dai soci in seduta straordinaria e con le maggioranze di cui all'art. 16.

*Contemporaneamente alla delibera di scioglimento e con la stessa maggioranza, l'Assemblea nominerà un liquidatore il quale procederà alla liquidazione del patrimonio. Tale liquidatore potrà essere designato anche tra gli stessi consiglieri uscenti.*

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio in caso di scioglimento, ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **ARTICOLO 23 – (Avanzi di gestione)**

All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **TITOLO VI Esercizio sociale - Bilancio**

### **ARTICOLO 24 – (Esercizio sociale)**

Gli esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.  
L'esercizio sociale in corso si chiuderà il 31.12.2001.

### **ARTICOLO 25 – (Bilancio)**

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo procede alla formazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il 30 giugno di ogni anno, unitamente ad una relazione al bilancio consuntivo che evidenzia i fatti salienti della gestione.

L'esigenza di adottare tale termine scaturisce oltre che dalla difficoltà di una immediata individuazione e di un celere censimento degli associati che hanno diritto di voto in assemblea, in considerazione della massa dei recessi e delle ammissioni deliberate annualmente, anche dalla polverizzazione delle localizzazioni geografiche degli associati stessi.

## **TITOLO VII (Durata - Disposizioni Finali)**

### **ARTICOLO 26 – (Durata)**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.



## **ARTICOLO 27 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge che regolano la materia.

E' fatto obbligo di usare nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico dell'acronimo "ONLUS"

F.to: Luigia Bollettini; Carlo Catena, Francesco Cordeschi, Patrizia Paluzzi; Carla Scocco; Franco Valenti.